



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 20 DEL 05/06/2019

OGGETTO:	Balneazione D.Lgs 116/08 e D.M. 30/03/2010- REVOCA Ordinanza n. 19 del 31.05.2019 - acqua di balneazione IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO
-----------------	---

IL SINDACO

- **VISTA** la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente “la gestione della qualità delle acque di balneazione” e che abroga la direttiva 76/160/CEE”
- **VISTO** il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare:
 - l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: *la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..”*
 - l'art. 5 che dispone, “1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;
 - l'art. 15 “Informazione al pubblico” che dispone al comma 1°: *I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:.....c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata: 1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata; 2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e' stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa dell'inquinamento di cui al n. 1); 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....”*
- **VISTO** il D.M. 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”.
- **VISTO** il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 veniva istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 Arzilla Via Della Baia - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;
- **VISTA** l'ordinanza n 13 del 30/04/2019 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, D.M. 30/03/2010 e DGR 497 del 29.04.2019 ha individuato per la stagione balneare 2019 - 1 maggio 30 settembre - le acque non adibite alla balneazione;
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale DGR 497 del 29.04.2019 avente per oggetto: “Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2018; adempimenti relativi all'applicazione del D.Lvo 116 e del

D.M 30 marzo 2010 e adozione del programma di sorveglianza algale” con la quale oltre a confermare che la stagione balneare “inizia il 1 maggio 2019 e termina il 30 settembre 2019” all’allegato 1 ha fornito le seguenti informazioni: • acque di balneazione (BW) con propria classificazione; • punti di campionamento delle BW; • BW con divieto permanente di balneazione (YP); • BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (sia di breve durata IBD, sia per tempi superiori alle 72 ore – YT); • punti di campionamento per il monitoraggio di sorveglianza algale; • tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione

- **VISTA** l’Ordinanza n° 27 del 22.06.2018 - *D.Lgs 116/2008 e D.M. 30/03/2010 Disciplina del divieto temporaneo di balneazione e successiva revoca nei tratti di mare a rischio di “inquinamento di breve durata” antistanti la costa del territorio comunale, interessati dalla presenza di scolmatori di Piena a servizio della pubblica fognatura comunale nonché dalla foce del Rio Crinaccio e del Torrente Arzilla* Pubblicata in data 30.04.2019 all’Albo Pretorio Informatico del Comune di Fano, con la quale si è provveduto ad adottare un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica, disciplinando **ex ante** **il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti.** **OGNI QUALVOLTA SI ATTIVINO GLI SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso d’acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate**, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;

- Vista l’Ordinanza n. 19 del 31.05.2019 con la quale a seguito di esiti analitici non conformi veniva disposto **IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**,, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:
acqua di balneazione IT011041013031 - “Limite sud Foce Fiume Metauro”
contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

43.8286 ; 13.0571	43.8225 ; 13.0659	IT011041013031	“Limite sud Foce Fiume Metauro”
-------------------	-------------------	----------------	---------------------------------

- Vista la Nota ARPAM assunta agli atti del Comune di Fano con P.G.42205 del 04/06/2019 avente per oggetto: "*Comunicazione esiti conformi analisi acque di balneazione comune di FANO*". con la quale si evidenzia "... per i provvedimenti e l’informazione al pubblico, che i risultati delle analisi microbiologiche effettuate sui campioni prelevati in data 03/06/2019 nella BW denominata **IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO sono conformi ai valori limite riportati nell’Allegato A al Decreto 30 Marzo 2010.**
- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità n. 27 del 25/07/38;
- **VISTO** il T.U. Delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/34;
- **VISTO** l’art. 32 della L. 833 del 23.12.78;
- **VISTA** la Legge n° 241/1990;
- **VISTO** l’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

ORDINA

con decorrenza immediata, **LA REVOCA DELL’ORDINANZA n. 19 del 31.05.2019** con la quale veniva disposto **IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**,, nel tratto di mare antistante la costa del territorio comunale, come di seguito denominato:

acqua di balneazione IT011041013031 - “Limite sud Foce Fiume Metauro”

– *contrassegnati dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :*

43.8286 ; 13.0571	43.8225 ; 13.0659	IT011041013031	“Limite sud Foce Fiume Metauro”
-------------------	-------------------	----------------	---------------------------------

DISPONE

1. La rimozione, da parte del personale di ASET Spa dei cartelli indicanti “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE Ordinanza n. 19 del 31.05.2019 posizionati in prossimità dell'acqua di balneazione IT011041013031.

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. la notifica del presente provvedimento attraverso PEC ai seguenti titolari di stabilimenti balneari, in quanto la relativa concessione o area insiste o è localizzata nelle vicinanze del tratto interessato dal divieto temporaneo di balneazione, nonché ad ASET SPA

4. che il Comando Polizia Locale di Fano **provveda alla notifica del presente provvedimento al titolare del Camping Fano Strada Nazionale Adriatica Sud km 254, FANO**

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e Tecnologiche, U.O. Ambiente Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano,

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge

***Il Sindaco
Massimo Seri***